

## REGOLAMENTO (CE) N. 1669/2003 DELLA COMMISSIONE

del 1º settembre 2003

**recante attuazione del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio relativamente alle serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese e che modifica il regolamento (CE) n. 2701/98 relativo alle serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1668/2003 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, punti ii), v) e vii),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 ha istituito un quadro comune per l'elaborazione di statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, il rendimento e la competitività del settore degli enti creditizi e dei fondi pensione nella Comunità.

(2) Nel regolamento (CE) n. 2701/98 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1614/2002<sup>(4)</sup>, figurano le serie di dati da trasmettere per l'attuazione del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97. Per gli emendamenti inseriti nel regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 a seguito del regolamento (CE) n. 2056/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(5)</sup> occorre specificare le serie di dati da trasmettere e gli adeguamenti da apportare alle serie esistenti.

(3) Occorre specificare la frequenza con cui vanno compilate le statistiche supplementari sulle spese relative alla tutela ambientale. Occorre specificare il primo anno di riferimento per la compilazione dei risultati di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2056/2002. Occorre specificare la ripartizione dei risultati per l'elaborazione delle statistiche sulle spese relative alla tutela ambientale, affinché gli Stati membri possano fornire dati statistici comparabili e armonizzati.

(4) Occorre specificare la ripartizione dei risultati per l'elaborazione delle statistiche sugli enti creditizi e i fondi pensione, affinché gli Stati membri possano fornire dati statistici comparabili e armonizzati.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato al regolamento (CE) n. 2701/98 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

Le ripartizioni dei risultati e il primo anno di riferimento per la compilazione dei risultati di cui agli articoli 4, 8 e 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 per le caratteristiche elencate nella sezione 4 dell'allegato 6 di detto regolamento devono essere conformi a quelle specificate nelle serie di dati di cui all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3*

Le ripartizioni dei risultati e il primo anno di riferimento per la compilazione dei risultati di cui agli articoli 4, 8 e 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 per le caratteristiche elencate nella sezione 4 dell'allegato 7 di detto regolamento devono essere conformi a quelle specificate nelle serie di dati di cui all'allegato III del presente regolamento.

*Articolo 4*

Gli Stati membri compilano le serie di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento per i dati relativi all'anno di riferimento 2001 e per gli anni successivi relativamente alle caratteristiche 21 12 0 e 21 14 0 dell'allegato 2 e alle caratteristiche di cui alla sezione 4 dell'allegato 6 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97.

(1) GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1.

(2) Cfr. pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU L 344 del 18.12.1998, pag. 81.

(4) GU L 244 del 12.9.2002, pag. 7.

(5) GU L 317 del 21.11.2002, pag. 1.